

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1450

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(SALVINI)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

**(URSO)**

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**(LOLLOBRIGIDA)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICHELLO FRATIN)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(CALDERONE)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**(VALDITARA)**

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(BERNINI)**

CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

**(SANGIULIANO)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SCHILLACI)**

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

**(GARNERO SANTANCHÈ)**

CON IL MINISTRO E PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

**(FITTO)**

E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

**(ROCCELLA)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della  
Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a  
Bruxelles l'11 aprile 2014

Presentato il 3 ottobre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

#### *Contesto dell'Accordo*

La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato « Accordo SEE », conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Come è noto, l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Nel 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per adattare l'Accordo SEE e l'Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, in vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia. Nello stesso anno, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per l'adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea (o tra l'Unione europea e i suoi Stati membri) e uno o più Paesi terzi in vista dell'adesione della Croazia.

#### *Iter procedurale di firma dell'Accordo*

L'11 aprile 2014, l'Unione europea ha firmato l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, insieme con tre protocolli aggiuntivi, ossia: *a)* il protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo

2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; *b)* il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea (CEE) e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea; *c)* il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la CEE e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

L'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo è in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, così come il protocollo aggiuntivo relativo al meccanismo finanziario norvegese (i due rimanenti protocolli aggiuntivi sono in applicazione provvisoria dal 1° agosto dello stesso anno).

L'Italia ha firmato l'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo e il suo atto finale nel novembre 2014. In tale occasione, le Parti contraenti hanno preso nota dei tre protocolli aggiuntivi sopra menzionati, allegati all'atto finale. I tre protocolli, non avendo natura mista, non necessitano della firma e della ratifica da parte degli Stati membri.

#### *Finalità dell'Accordo*

L'accordo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio, e impegna l'Unione europea a fornire una versione facente fede dell'Accordo SEE in lingua croata, entrata nel novero delle lingue ufficiali dell'Unione.

A titolo informativo, si segnala che, in virtù del primo protocollo aggiuntivo, è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiuntivi, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'accordo tra la

CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

#### *Contenuto dell'Accordo*

L'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, di seguito denominato « Accordo », si compone di sette articoli. Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo.

Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38 *ter* dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.

In occasione della firma dell'Accordo, le Parti contraenti (ivi compresa la Croazia, nuova Parte contraente) hanno preso atto di una dichiarazione generale comune degli Stati membri dell'EFTA.

In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo. L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali *inter alia* l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.

Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38 *ter* dell'Accordo SEE. In virtù di tale *addendum*, la Croazia

è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'*addendum* in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate. Si prevede poi l'applicazione delle procedure stabilite dall'Accordo SEE laddove un atto precedentemente integrato nello stesso richieda degli adattamenti non previsti dall'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte

contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

#### *Dichiarazioni comuni*

La prima dichiarazione comune riguarda l'entrata in vigore anticipata e l'applicazione provvisoria dell'Accordo. Nella dichiarazione comune le Parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'Accordo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione.

La seconda dichiarazione comune concerne la data di scadenza delle disposizioni provvisorie. Al riguardo le Parti confermano che le disposizioni transitorie previste dal trattato di adesione della Croazia all'Unione europea sono riprese nell'Accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello dello Spazio economico europeo fossero avvenuti contemporaneamente il 1° luglio 2013.

La terza dichiarazione comune, relativa all'applicazione delle norme di origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce, al paragrafo 1, le condizioni secondo le quali una prova di origine rilasciata da uno Stato membro dell'EFTA o dalla Croazia nel quadro di un accordo preferenziale tra gli Stati dell'EFTA e la nuova Parte contraente, o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato dell'EFTA o di una nuova Parte contraente, è considerata prova dell'origine preferenziale dallo Spazio economico europeo. Le norme specifiche riguardano: *a)* le prove di origine rilasciate a posteriori nel quadro di un regime preesistente alla data di adesione della Croazia all'Unione europea; *b)* lo *status* di esportatore autorizzato nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati dell'EFTA e

la Croazia (paragrafo 2); *c)* le richieste di verifica delle prove d'origine (paragrafo 3).

La dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone prevede che, alla luce dell'aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione sancita dall'Accordo SEE, e tenuto conto degli adattamenti settoriali di cui già beneficia il Liechtenstein in tale settore, le Parti decidono di tenere debitamente conto della nuova situazione di fatto determinata dall'adesione della Croazia al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein dagli allegati V e VIII dell'Accordo SEE.

Infine, nella dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 *ter* dell'Accordo SEE, le Parti ricordano che non tutti i settori elencati all'articolo 3 del protocollo 38 *ter* dell'Accordo SEE devono essere coperti nel caso della Croazia. Tale articolo elenca infatti i cinque settori prioritari di intervento nell'ambito del contributo finanziario dello Spazio economico europeo a beneficio degli Stati membri dell'Unione europea (tutela e gestione dell'ambiente; cambiamento climatico ed energia rinnovabile; società civile; sviluppo umano e sociale; tutela del patrimonio culturale).

L'ultima dichiarazione comune riguarda i contributi finanziari. Con tale dichiarazione congiunta, le Parti hanno deciso che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento dello Spazio economico europeo non costituissero un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza, prevista per il 30 aprile 2014.

Da ultimo, nella dichiarazione generale comune degli Stati membri dell'EFTA, gli Stati medesimi sottolineano che le dichiarazioni congiunte rilevanti ai fini dell'Accordo SEE, allegate all'atto finale dell'Accordo di adesione della Croazia all'Unione europea, non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle Parti derivanti dall'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo o dall'Accordo SEE.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

Il 9 dicembre 2011 è stato firmato a Bruxelles il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. A norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione Europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, accordo SEE), conformemente all'articolo 128 di tale accordo, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L. 29 febbraio 2012, n.17. Come noto, l'accordo SEE, firmato nel 1992, estende a Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni UE sul mercato interno.

Considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE, è previsto che le modalità e le condizioni di tale partecipazione debbano formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente.

In particolare, con riferimento all'articolo 2 dell'Accordo sulla partecipazione della Croazia al SEE, laddove si dispongono i necessari "Adeguamenti ai Protocolli dell'Accordo SEE", sono state previste delle modifiche al Protocollo 4 relativo alle norme di origine, quali la modifica all'Allegato IV bis, con l'inserimento della versione in lingua croata del "Testo della dichiarazione (di origine) su fattura" e la modifica all'Allegato IV ter, con l'inserimento della versione in lingua croata del "Testo della dichiarazione (di origine) su fattura EUR-MED".

Il testo della dichiarazione su fattura e della dichiarazione su fattura EUR-MED è riportato nell'Allegato IV del Protocollo nelle varie versioni linguistiche dei Paesi contraenti e, pertanto, l'inserimento delle versioni croate appare in linea con i necessari adeguamenti derivanti dalla partecipazione della Croazia al SEE.

Per loro stessa natura, tali previsioni non possono comportare effetti finanziari per l'Erario.

Con riferimento all'Allegato "A" cui rinvia l'art. 3 dell'Accordo sulla partecipazione della Croazia al SEE, laddove si richiama il capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'Allegato II "Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni", è stato previsto l'inserimento del seguente trattino nel Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio):

"- 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21)".

Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE – derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("l'atto di adesione del 9 dicembre 2011") – sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, par. 1 dell'Accordo in oggetto.

Con riferimento alla "Dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo spazio economico europeo", sono state previste delle condizioni circa il riconoscimento della prova di origine preferenziale SEE nei casi di rilascio a posteriori nel quadro di un regime preesistente alla data di adesione della Croazia all'UE, nonché delle norme specifiche sullo status di "esportatore autorizzato" e sulle tempistiche relative alle richieste di verifica delle prove d'origine.



Tale Dichiarazione garantisce, all'articolo 1, la continuità della validità della prova di origine preferenziale, qualora questa sia rilasciata dalle parti contraenti nell'arco temporale che va dal giorno immediatamente precedente all'adesione della Croazia all'Unione europea ai quattro mesi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo de quo e qualora, in tale termine, venga presentata alle Autorità doganali.

L'articolo 2 di detta Dichiarazione, invece, è volto a mantenere la temporanea validità dello status di esportatore autorizzato in conformità con le regole in vigore tra Stati EFTA e Repubblica di Croazia, in vista del rinnovo delle autorizzazioni entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo SEE.

All'articolo 3, la medesima Dichiarazione prevede inoltre, che le richieste di verifica sulle prove di origine rilasciate in conformità agli articoli precedenti vengano accettate dalle parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova e che le medesime possano essere effettuate per un triennio dall'accettazione della prova stessa.

In ragione del contenuto della Dichiarazione in parola, l'entrata in vigore del provvedimento non comporta effetti finanziari. La riproduzione cartacea del presente documento costituisce una copia imitativa non autenticata del documento originale informatico firmato digitalmente

Con riferimento al protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea (CEE) e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'UE e al protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la CEE e il Regno della Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'UE, detti protocolli avevano l'effetto di aprire contingenti tariffari esenti da dazi per alcuni prodotti ittici dell'Islanda e della Norvegia, limitatamente ad un arco temporale circoscritto al periodo 1° luglio 2013 – 30 aprile 2014.

Considerata l'applicazione temporalmente limitata dei suddetti protocolli aggiuntivi relativi ai contingenti tariffari, peraltro strettamente incidenti sulle risorse proprie dell'Unione europea, dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'accordo sulla partecipazione della Croazia al SEE è in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014 e non modifica i nostri rapporti con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia alla UE. Pertanto, esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

26/09/2023





## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Provvedimento:** Schema di disegno di legge, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014".

**Amministrazione competente:** Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Referente dell'Amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

Lo strumento proposto risponde all'esigenza di recepire nel sistema normativo nazionale il quadro giuridico definito dall'accordo al fine di garantire la partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo (SEE). Lo strumento proposto è coerente con l'azione di Governo, tesa ad un ampliamento della rete di accordi, anche dell'UE, volti a rafforzare il dialogo politico, le relazioni e la cooperazione settoriale con i Paesi terzi. L'accordo è in linea con il programma di Governo in quanto assicura una base giuridica per il consolidamento delle relazioni bilaterali, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito economico e commerciale, nonché negli altri settori ritenuti prioritari dalle Parti, con Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea ed essendo destinato a costituire il regime giuridico di riferimento per assicurare la partecipazione della Croazia al SEE.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Si ritiene che l'accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e dell'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali**

Dall'analisi dell'accordo non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione**

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica costituisce l'unico strumento normativo possibile.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano esservi all'esame del Parlamento accordi relativi alla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

L'accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.

**PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, in quanto trattasi della ratifica di un accordo concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati. Il presente accordo ha origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'UE, nella capacità dell'UE stessa di stipulare accordi internazionali con Paesi terzi. A tale fine esistono in ambito UE procedure ben definite per l'apertura e la conduzione di negoziati nonché per la conclusione di tali accordi. Anche nel caso in cui si riscontrassero profili di incompatibilità tra norme dell'accordo e norme di diritto dell'UE, il contrasto sarebbe risolto all'interno dell'ordinamento dell'UE attraverso i rimedi previsti dai Trattati, in particolare attraverso l'intervento della Corte di Giustizia dell'UE.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto**

Non risultano procedure di infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire l'accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore. Nell'applicazione dell'accordo al proprio interno, tutti gli Stati membri dell'UE saranno tenuti ad adottare un approccio uniforme, anche nel rispetto dell'eventuale giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE che si dovesse formare in merito all'interpretazione delle norme dell'accordo.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nell'accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa unionale.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

L'accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale o ad altri documenti rilevanti in ambito SEE. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'accordo risultano correttamente riportati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

L'accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

L'accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risulta che siano state conferite deleghe sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'entrata in vigore del presente accordo non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

L'accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Eventuali elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall'accordo saranno curate dall'Unione Europea o dai Paesi EFTA e non comporteranno costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 4 agosto 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



ACCORDO  
SULLA PARTECIPAZIONE  
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

EEA/HR/it 1



L'UNIONE EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito "gli Stati membri dell'Unione europea",

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA?

di seguito "gli Stati EFTA",

di seguito denominati congiuntamente "le attuali Parti contraenti",

e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE");

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

## ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Croazia diventa Parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata "nuova Parte contraente".
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova Parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
  - a) Preambolo
    - i) Nell'elenco delle Parti contraenti, dopo la Repubblica francese è aggiunto quanto segue:  
  
"LA REPUBBLICA DI CROAZIA,"
    - ii) prima di UNGHERIA sono soppressi i termini "LA REPUBBLICA DI";

iii) prima di "MALTA" sono aggiunti i termini "LA REPUBBLICA DI";

b) articolo 2:

i) la lettera f) è soppressa.

ii) dopo la lettera e), è aggiunto il testo seguente:

"f) con "atto di adesione del 9 dicembre 2011" si intende l'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.";

c) articolo 117:

il testo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum al protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter e nell'addendum al protocollo 38 ter.";



d) articolo 129:

i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.";

ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*."

2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE

a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:

i) l'allegato IV bis (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

"Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... <sup>(1)</sup>)  
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... <sup>(2)</sup>  
preferencijalnog podrijetla.";

- ii) l'allegato IV ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:
- aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

"Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... <sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... <sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with .....(nome del paese/dei paesi)
- no cumulation applied <sup>(3)</sup>".

- b) Al protocollo 38 ter è aggiunto il testo seguente:

"ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER  
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI  
CROAZIA

*Articolo 1*

1. Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

### *Articolo 2*

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo."

- c) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal seguente:

#### "SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

- a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
  - b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.
2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011."

## ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "l'atto di adesione del 9 dicembre 2011"), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate:  
  
"– 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21)".
3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", a seconda dei casi.
4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova Parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

#### ARTICOLO 4

1. Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

#### ARTICOLO 5

Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

## ARTICOLO 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalla nuova Parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
  
2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della nuova Parte contraente, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti:
  - a) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
  - b) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e
  - c) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.



## ARTICOLO 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle Parti dell'accordo.

**ALLEGATO A**

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO

dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

– Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

Punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

Punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XX (Ambiente):

Punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

## PARTE II

ALTRE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI  
DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le modifiche seguenti:

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

nel capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nel capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nel capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nel capitolo XXV, punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato VIII (Diritto di stabilimento):

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

al punto 31b (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione):

al punto 5cm (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XIII (Trasporti):

al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XV (Aiuti di Stato):

alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

alla voce "PERIODO TRANSITORIO", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XX (Ambiente):

al punto 1f (Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 32f (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

al punto 32fa (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi.



**ALLEGATO B**

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE sono così modificati:

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

1. Nel capitolo I, parte 1.1, punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione IV)."

2. Nel capitolo I, parte 6.1, punto 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II)."

3. Nel capitolo I, parte 6.1, punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II)."

4. Nel capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione I)."

5. Nel capitolo III, parte 1, punto 10 (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III)."

6. Nel capitolo III, parte 1, punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III)."

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

1. Nel capitolo XII, punto 54zr (Direttiva 2001/113/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 4, Sezione I, Punto 1)."

2. Nel capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 1)."

3. Nel capitolo XV, punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione VI)."

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)

Alla voce "PERIODO TRANSITORIO", tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2)."

Allegato VIII (Diritto di stabilimento)

Alla voce "PERIODO TRANSITORIO", tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2)."

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)

Dopo i paragrafi della voce "PERIODO TRANSITORIO" è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 3)."

Allegato XIII (Trasporti)

Al punto 53a (Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 1)."

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO".

Allegato XV (Aiuti di Stato)

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011."

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

"Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto di proprietà intellettuale) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011."

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2)."

## Allegato XX (Ambiente)

1. Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 2)."

2. Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 1)."

3. Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 2)."

4. Al punto 21ab (Direttiva 1999/13/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 1)."

5. Al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione I, Punto 1)."

6. Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione III)."



Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.  
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.  
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.  
Udfærdiget i Bruxelles den ellefte april to tusind og fjorten.  
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.  
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.  
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.  
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.  
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.  
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.  
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.  
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenegyedik év április havának tizenegyedik napján.  
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' April tas-sena elfejn u erbatax.  
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.  
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące cztertnastego.  
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.  
Íntocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.  
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícčtrnásť.  
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.  
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.  
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.  
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.  
Utfærdiget i Brussel, ellefte april totusenogfjorten.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




EEA/HR/X 7

Por el Reino de España



Pour la République française



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



EEA/HR/X 9

Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Ghar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



ATTO FINALE

FA/EEA/HR/it 1

I plenipotenziari:

DELL'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione europea",

e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELL'UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'UNIONE EUROPEA, in appresso "gli Stati membri dell'UE",

i plenipotenziari

L'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso "gli Stati EFTA",

insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (in appresso "l'accordo SEE"), in appresso denominate congiuntamente "le attuali Parti contraenti", e

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

in appresso "la nuova Parte contraente",

riuniti a Bruxelles il [...] [...] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (in appresso l'accordo").
- II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:
  - Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo.
  - Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sull'entrata in vigore anticipata o sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;
3. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
4. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;
5. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 ter;
6. dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

dichiarazione generale comune degli Stati EFTA.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nella lingua croata e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente.

Prendono atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, anch'esso allegato al presente atto finale.

Prendono atto altresì del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, anch'esso allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimanga invariata.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.  
Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.  
V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.  
Udfærdiget i Bruxelles den ellefte april to tusind og fjorten.  
Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.  
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.  
Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.  
Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.  
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.  
Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.  
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.  
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenegyedik év április havának tizenegyedik napján.  
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' April tas-sena elfejn u erbatax.  
Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.  
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące cztertnastego.  
Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.  
Íntocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.  
V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícčtrnásť.  
V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.  
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.  
Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorten.  
Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.  
Utfærdiget i Brussel, ellefte april totusenogfjorten.



Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România




Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



DICHIARAZIONI COMUNI  
DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI  
E DELLA NUOVA PARTE CONTRAENTE  
DELL'ACCORDO

FA/EEA/HR/JD/it 1



DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA O  
SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE  
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le Parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione allo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA  
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le Parti confermano che le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° luglio 2013.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE  
DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE  
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA  
DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
  - a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;
  - b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente verso, rispettivamente, la nuova Parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e la nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella nuova Parte contraente purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e della nuova Parte contraente per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI  
DEL LIECHTENSTEIN PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA  
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente,

- facendo riferimento agli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE, introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,
- constatando che, a causa del numero elevato di cittadini dell'UE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato negli adattamenti settoriali,
- considerando che la partecipazione della Croazia al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI  
DI CUI AL PROTOCOLLO 38 TER

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 ter devono essere coperti nel caso della Croazia.

**DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTRIBUTI FINANZIARI**

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente decidono che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2014.

ALTRE DICHIARAZIONI  
DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI  
DELL'ACCORDO

FA/EEA/HR/JD/it 9



## DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI EFTA

Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0055190\*